DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Gestione Contenzioso 18/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 325/DA del

0 9 GIU 2023

**Oggetto**: Contenzioso **Sangiorgio Franco**/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 389/2021 Trib. di Messina e pagamento al legale distrattario Avv. **SAVERIO SANGIORGIO**;

# IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al TRIBUNALE DI PATTI RG 2139/2014 tra le parti Sangiorgio Franco Cod..Fisc. SNGSVR79H26G377A quali eredi di Grassi Provvidenza, c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 389/2021 del 05/05/2021 con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 134.44 a titolo di rivalutazione monetaria sulla precedente Sentenza n. 151/2014 del G.d.P. di Patti nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio pari ad € 530,50 oltre accessori per complessivi € 609,096 da distrarsi a favore del legale Avv. SAVERIO SANGIORGIO, come da conteggio in calce, che determinano una spesa complessiva di € 743,536;

Vista la PEC del 76/2023 con la quale il legale di controparte Avv.Saverio Sangiorgio, comunica la delega del Sig. Franco Sangiorgio in proprio favore anche per la sorte capitale nonchè il proprio codice IBAN, nonché il proprio regime fiscale esente IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 743,536 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- Effettuare, in esecuzione della sentenza n. 389/2021 del 05/05/2021 del TRIBUNALE DI PATTI., il pagamento della somma di € 134,44 a favore di Sangiorgio Franco nato a PATTI il 8/8/1974 cod.Fisc. SNGFNC74M08G377G, mediante accredito sul c/c IBAN IT23Y 03062 34210 000001 185280 intestato all'avv. Saverio Sangiorgio giusta delega allegata;
- Effettuare in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. SAVERIO SANGIORGIO nato a Patti il 26/6/1979 cod. fisc. SNGSVR79H26G377A la somma di € 609,096 al netto di IVA e Rit.acc in quanto esente, come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT23Y 03062 34210 000001 185280 allo stesso intestato:

Sede Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

 Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti dicompetenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Sentenza 389/2021 Trib. di Patti	
Avv,. Saverio Sangiorgio	

Spese non impon.		€ 129,50
Onorari		€ 401,00
Spese generali		€ 60,15
СРА		€ 18,45
Tot. Imponibile		€ 479,60
IVA 22%		
Tot. Fattura		€ 609,10
Ritenuta d'acconto 20% su €	0,00	
Netto da liquidare		€ 609,10

19/05/23: 13:40

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da A

- - < saverio.sangiorgio@pec.it >

cas - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

notifica eseguita ai sensi della l. n. 53 del 1994

notifica eseguita ai sensi della I. n. 53 del 1994

FASK. 18/15

Sabato 22-04-2023 16:45:07

Rich 1BA- 3/1

Sicillane 19 MAG, 2023 D.A.T.E.

Allegati:

9565074sc.pdf.p7m RELAZIONE\_DI\_NOTIFICA\_sentenza.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo\_email.html Daticert.xml

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 15105

del 19-05-2023 Sez Q

Ca Sola. LP18h

Jerlezo & Judo Gd. Poll nº 151/2014 DA 8/2015 Hle ce me do 6 no 624 dal 7/3/2015 Sente cop let 6013,00+121 4,60 1 75,00



# TRIBUNALE DI PATTI

# VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE

Il giorno 05/05/2021 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 2139/2014 R.G. promossa

#### DA

SANGIORGIO FRANCO, SNGFNC74M08G377G, residente in Patti, via Case Nuove Russo 122, residente in via Case Nuove Russo n. 122, elettivamente domiciliato in Patti, Via Case Nuove Russo, n. 15, presso lo studio professionale dell'Avv. Saverio Sangiorgio, C.F. SNGSVR79H26G377A, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di cui al procedimento n. 476/013 R.G., svoltosi innanzi al G.D.P. di Patti,

- appellante -

# CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, 01962420830 elettivamente domiciliato in Sinagra, Via U. Corica 36, presso lo studio dell'avv. Sinagra Maria Tindara che lo rappresenta e difende per procura in atti - appellato - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Rilevato che con decreto del 13.4.2021 è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 5 maggio 2021;

che il presente procedimento risulta già rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ritenuto, pertanto, che può procedersi alla definizione dello stesso; pronuncia la seguente



# SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di citazione regolarmente notificato il signor San Giorgio Franco ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti, n. 151/2014 R.S, con cui, in accoglimento della domanda proposta dall' appellante nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno oltre interessi legali e ha compensato le spese di giudizio punto

Secondo l'appellante avrebbe errato il giudice di pace a non disporre la condanna del convenuto soccombente al pagamento della rivalutazione monetaria e a compensare le spese di giudizio.

L' appellante ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, il Consorzio per le Autostrade Siciliane venga condannato anche al pagamento della rivalutazione monetaria e al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Saverio San Giorgio.

Si è costituito in giudizio l'ente appellato chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità il debito risarcitorio in quanto di valore deve essere rivalutato dal giorno dell'illecito sino alla data del deposito della sentenza.

La rivalutazione, che in sostanza serve ad attualizzare la misura del debito, può essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto implicitamente compresa nel petitum dell'originaria domanda risarcitoria.

Ne caso di specie, quindi, il giudice di prime cure ha errato nel non riconoscere al danneggiato la rivalutazione monetaria.

Si osserva infatti che nella obbligazione risarcitoria, che si caratterizza perche' di valore, in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, il principale mezzo di



commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, e che il debitore e' tenuto a reintegrare, e' fornito dalla rivalutazione monetaria.

Invero nel caso di specie il giudice di primo grado ha errato nel riconoscere la liquidazione degli interessi.

Il riconoscimento di interessi costituisce, in tale ipotesi, come chiarito dalle sezioni unite con sentenza n. 1712 del 1995, una mera modalita' liquidatoria del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui e' consentito al giudice di far ricorso, -col limite costituito dall'impossibilita' di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, -solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che deve esser posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.

Essenziale c', dunque, la allegazione e prova di tale danno (oltre alla citata Cass., cfr. anche Cass. 748/2000, Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002) che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo e che richiede, conseguentemente. l'accertamento, anche in base a criteri presuntivi, della sua concreta esistenza.

Nel caso di specie l'attore/appellante non ha fornito alcuna prova del maggior danno, sicché gli interessi non andavano riconosciuti.

Sul punto, tuttavia, la parte appellata non ha proposto appello incidentale e quindi la sentenza non può essere riformata.

Quanto alle spese legali, il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile *ratione temporis* dispone che può procedersi alla compensazione solo in caso di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione ovvero di contrasto giurisprudenziale sulla stessa.

Nel caso di specie non vi è stata alcuna soccombenza reciproca sicché il convenuto, del tutto soccombente, andava condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore.

manna in Russo et Winer i a Rusania emesonia

La sentenza impugnata pertanto va riformata con la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri di cui al DM 55/14 tenuto conto del valore della causa del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.

Va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario, avvocato Saverio Sangiorgio, che ha reso la dichiarazione di legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

# P.Q.M.

Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2139/2014 R.G., così provvede:

in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della rivalutazione monetaria, sull'importo di € 693,00, dalla data del fatto al soddisfo;

condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento di € 37,00 per spese ed € 180,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Sangiorgio;

condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento di € 92,50 per spese ed € 221,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Saverio Sangiorgio.

Patti, 5.5.2021

Il giudice

Rosalia Russo Femminella

#### **RELAZIONE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Saverio Sangiorgio iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Patti, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti, giusta delibera del 07.06.2012, in qualità di procuratore distrattario, in relazione al procedimento n. 2139/21014 r.g. del Tribunale di Patti,

### **NOTIFICO**

l'allegata sentenza n. 389/2021 .r.s. pubblicata in data 05/05/2021, emessa dal Tribunale di Patti, al Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina C.da Scoppo, P.I. 01962420830, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, all'indirizzo di posta elettronica certificata autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica Anuministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi

#### **ATTESTO**

ai sensi di legge, che la copia informatica "9565074sc" della sentenza n. 389/2021 emessa dal Tribunale di Patti nel proc. N. 2139/2014 R.G. è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è stata estratta.

La presente relata di notifica è sottoscritta digitalmente e viene inoltrata unitamente all'atto sopra indicato

Avv. Saverio Sangiorgio

STUDIO LEGALE Acceto Sacerio Sangiorgio Via Case Nuove Russo, n. 15 98066 Patti (ML) - tel. 0941/0941240525-317756 (fax) E-mail add, saveriosangiorgio@virgilio.it Mobile phone 3484950721

## TRIBUNALE DI PATTI

Sentenza resa nel proc. N. 2139/2014 r.g.

#### **CONTRO**

Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina C.da Scoppo, P.I. 01962420830;

\*\*\*\*\*

Il sig. Franco Sangiorgio, residente in Patti, via Case Nuove Russo 122, SNG FNC 74M08 G377 G. con il presente atto delega l'avv. Saverio Sangiorgio. c.f. SNGSVR79H26G377A. con studio in Patti via Case Nuove Russo 15, ad incassare in nome e per suo conto le somme dovute a titolo risarcitorio riconosciute nel procedimento n. 476/2013 r.g. GDP di Patti, nonché la rivalutazione di cui al Giudizio n. 2139/2014 R.G. Trib di Patti, ritenendo il suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Si allega documento di identità.

Patti.

Sig. Franco Sangiorgio

Il sottoscritto avv. Saverio Sangiorgio autorizza l'incasso delle somme dovute risarcitorio nei procedimenti suindicati sul conto corrente indicato nel preavviso di fattura allegato.

CONTRACTOR PROPERTY	инентиндеринентинентинентинентине	CTION.
Cognome	SANGIORGIO	
Nome F	RANCO	
nato il . 0	8/08/1974	
(atto n 1	.98 P 1 S A 1974	)
a. PATT	I ME .	)
Cittadinan	za ITALIANA	
Residenza.	Patti(ME)	
	A CASE NUOVE RUSSO 5	TR
Stato civile	CONTUGATO	
Professione	e	
CONNOT	TATI E CONTRASSEGNI SALIENT	ri.
Statura 1		á
Capelli.		•••
Occhi. C		***
Seghi parti	colari	



SCADENZA 08/08/2024

Euro 5,42

AU 4333811

